

CONTRATTO COLETTIVO DECENTRATO REGIONALE - INTEGRAZIONE

L'USR e le OO.SS. del comparto scuola convengono di procedere ad una **integrazione** al testo dell'art. 23 del C.C.D.R., sottoscritto in data 7 luglio 2008, di seguito riportato:

art. 23. Nel caso in cui l'alunno in situazione di handicap per il quale è previsto un insegnante di sostegno con rapporto 1:1 si trasferisca dall'istituzione scolastica, in corso d'anno, l'insegnante di sostegno è tenuto a seguirlo nell'ambito del comune di servizio. Per situazioni riferite al comune di Torino ciò può avvenire anche per una scuola di altro comune purché esso sia confinante con il distretto di provenienza. Per tutte le altre situazioni il movimento può avvenire fra comuni confinanti.

In caso di trasferimento dell'alunno in altra Istituzione scolastica fuori dal comune o di cessazione della frequenza da parte dell'alunno stesso, qualora il relativo posto venga assegnato ad altra scuola nello stesso comune, l'insegnante a tempo indeterminato è assegnato sul nuovo posto. Nel caso in cui tale operazione non fosse possibile, il docente a tempo indeterminato è utilizzato, nell'ordine:

- sulla scuola di titolarità con completamento in altra scuola vicinore e facilmente raggiungibile;
- sulla base della rideterminazione delle esigenze di sostegno, all'interno della propria scuola,
- in supplenze, sul sostegno e sulla propria classe di concorso, nella scuola di titolarità o nelle scuole vicinore (bacini di utenza contigui).

Nel caso in cui si trasferisca dall'istituzione scolastica un alunno in situazione di handicap per il quale è previsto un insegnante di sostegno con rapporto 1:2, l'insegnante medesimo segue l'alunno, nell'ambito del comune di servizio purché sia scuola vicinore e facilmente raggiungibile. Per situazioni riferite al comune di Torino ciò può avvenire anche per una scuola di altro comune purché esso sia confinante con il distretto di provenienza. Per tutte le altre situazioni il movimento può avvenire fra comuni confinanti.

Tutti i posti di sostegno compresi nei piani delle disponibilità potranno essere modificati solo sulla base dei criteri sopra enunciati.

Integrazione:

Le procedure succitate avranno validità fino al 31 dicembre. Oltre tale data gli insegnanti rimangono nella sede di servizio e vengono utilizzati dal dirigente scolastico, per le ore di incarico, esclusivamente per attività di sostegno.

PARTE PUBBLICA

Il Vice Direttore Generale dell'U.S.R. per il Piemonte
dott. Paolo Iennaco

PARTE SINDACALE

FLC - CGIL Piemonte

CISL Scuola Piemonte

UIL Scuola Piemonte

SNALS Piemonte

GILDA –UNAMS Scuola Piemonte

Torino, 16 febbraio 2009